

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3406 del 29/06/2017
Oggetto	RAPPA0861/15RN01. Rinnovo della Concessione ad uso irriguo a favore del Consorzio di Bonifica della Romagna C.F. 92071350398. Area di intervento: Località Ammonite nel Comune di Ravenna (RA), fiume Lamone.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3515 del 29/06/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523, “Testo unico delle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la Legge 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- la Legge Regionale 18/05/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”,
- la Legge Regionale 22/12/2009, n. 24, in particolare l'art. 51,
- la Legge Regionale 30/04/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae),
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”,

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la Delibera n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni)”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 17/02/2014 in tema di “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5, della L.R. n. 7/2004”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 09/06/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 02/02/2015 in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1927 del 24/11/2015, “Approvazione progetto demanio idrico”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2067 del 14/12/2015, “Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”, che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 “definizione di fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 31/10/2016 “determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 “disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”,

- la Determinazione dirigenziale del Direttore Tecnico di ARPAE n. 353 del 21/04/2017 avente ad oggetto “Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni”,

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Bacino Romagna n. 10721 del 18/02/2011, è stata concessa al Consorzio di Bonifica della Romagna, la concessione a derivare ad uso irriguo acqua pubblica dal fiume Lamone, in sponda destra, in località Ammonite nel Comune di Ravenna per una portata massima di 182,70 l/s corrispondente ad un volume complessivo annuo di 305.280 mc. fino alla data del 31/12/2015;
- il Consorzio di Bonifica della Romagna C.F. 92071350389 ha presentato istanza di rinnovo della concessione suddetta in data 01.12.2015 registrata agli atti con num. Di prot. PG.2015.0869989 del 14.12.2015 e ha versato, in data 10/12/2015 l'importo pari ad € 87,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria;
- ARPAE – DT Area Coordinamento Rilascio Concessioni, con comunicazione n. prot. PGDG/2017/4182 del 20.04.2017 inviata via PEC ha richiesto l'aggiornamento della documentazione tecnica a supporto;
- Il Consorzio ha inviato via PEC registrata agli atti di ARPAE con num. Prot. PGDG.2017.4734 in data 08.05.2017 la documentazione a supporto della domanda di concessione aggiornata;

ESAMINATA

la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione in rinnovo è cioè:

- il prelievo dal Fiume Lamone è esercitato sulla sponda destra in località Ammonite nel comune di Ravenna (Ra), su terreno demaniale censito al NCT al foglio n. 17 mappali 24-25

(antistante i mappali 215-216); mediante n. 2 elettropompe sommerse da 12 Kw ciascuna e collegate a n.2 condotte di mandata avente DN250,

- la derivazione è localizzata con coordinate 7UTM RER X=744.137, Y=927.297
- la portata massima da derivarsi è pari a 182,70 l/s , corrispondenti a 305.280 mc/anno;
- il prelievo effettuato è a uso irriguo; il comprensorio interessato si estende per 680 Ha;

ACCERTATO CHE

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- Il corpo idrico sotterraneo interessato dal prelievo è il F. Lamone nel tratto identificato con il codice 080000000000 10 ER ;

DATO ATTO CHE

- la derivazione, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di rinnovo ai sensi dell'art. 27 del R.R. 41/2001;
- non sono stati acquisiti agli atti i pareri di cui all'art. 9 e 12 del R.R.41/2001, in quanto già acquisiti agli atti durante l'istruttoria per il rilascio della concessione originaria;
- con comunicazione inviata via PEC n. prot. PGDG/2017/4218 del 20.04.2017 all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna ARPAE ha richiesto il rilascio del nullaosta idraulica per le occupazioni demaniali connesse sia alle opere di presa e che a quelle accessorie per l'esercizio della Derivazione ai sensi della L.R. 7/2004 e del R.D. 523/1904
- con propria determina num. Prot. 1738 del 07.06.2017 l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile –Servizio Area Romagna ha rilasciato il nulla osta idraulico con prescrizioni che si intendono ivi richiamate e che sono riportate all'art. 7 del disciplinare allegato e parte integrante della presente determinazione;

RILEVATO CHE

- il Piano di Gestione Distrettuale individua lo stato quantitativo, chimico ed ecologico, le condizioni inerenti allo stress idrico ovvero l'assenza di esso lo stress, nonché le pressioni e gli impatti esistenti sul corpo idrico interessato dal prelievo e contestualmente indica le misure da porre in essere per la riduzione delle pressioni e degli impatti che caratterizzano il corpo idrico stesso;
- ai sensi della D.G.R. n. 787 del 9/6/2014, la durata massima della concessione della derivazione in oggetto è pari a 20 anni;
- la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso irriguo per cui il canone è fissato ai sensi della D.G.R. 1792/2016;
- le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia l'uso delle aree del demanio idrico per l'esercizio dei compiti connessi a funzioni pubbliche di competenza regionale è soggetto ad esenzione dal pagamento del canone concessorio,

CONSIDERATO CHE:

- il Deflusso Minimo Vitale (DMV) da lasciar defluire in alveo a valle delle opere di presa indicato nell'atto concessorio di cui alla determina n. 1528 del 18/02/2008 nella misura di 331 l/s, debba essere aggiornato nella misura di 420 l/s nel periodo estivo e 480 l/s nel periodo invernale; ai sensi della DGR n. 2067/2015;

VALUTATO CHE

- il volume idrico richiesto in concessione è compatibile con il reale fabbisogno idrico delle colture ai sensi della D.G.R. 1415/2016;
- le tecniche irrigue praticate sono caratterizzate da un livello di efficienza elevato e sono volte

effettivamente al risparmio idrico, in base alla D.G.R. 2254/2016;

PRESO ATTO CHE

- le spese di istruttoria pari a € 87,00 sono state versate regolarmente dal richiedente ai sensi delle DGR n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- i canoni concessori per l'uso della risorsa idrica fino al 2017 compreso sono stati regolarmente corrisposti dal concessionario;
- il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione è già stato versato dal titolare in data 20/10/2008;

ATTESO CHE IL CONCESSIONARIO È TENUTO

- per le annualità successive al 2017 ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2 del 30/04/2015, a versare i relativi importi del canone annuo per l'uso della risorsa idrica entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento e che gli stessi saranno aggiornati ai sensi dell' art. 8 della LR n. 2 del 30.04.2015, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio;

RITENUTO ,sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita,

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al Consorzio di Bonifica della Romagna, con sede legale in Via Mariani n.26, nel comune di Ravenna (Ra), C.F. 92071350398, la concessione a derivare ad uso irriguo acqua pubblica dal fiume Lamone, in sponda destra, in località Ammonite nel Comune di Ravenna su terreno censito al NCT al foglio n. foglio n. 17 mappali 24-25 per una portata massima di 187,20 l/s corrispondenti a 305.280 mc/anno fino al 31.12.2036

attestata la regolarità amministrativa.

DETERMINA

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al Consorzio di Bonifica della Romagna, C.F. 92071350398, il rinnovo della concessione a derivare ad uso irriguo acqua pubblica dal fiume Lamone, in sponda destra, in località Ammonite nel Comune di Ravenna su terreno censito al

NCT al foglio n. 17 mappali 24-25 per una portata massima di 187,20 l/s corrispondenti a 305.280 mc/anno;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2036;
3. di approvare il disciplinare allegato al presente atto cui assoggettata la concessione;
4. di dare atto che:
 - i canoni concessori fino al 2017 compreso sono stati pagati regolarmente;
 - i canoni annuali successivi al 2017 per l'uso della risorsa idrica saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - le spese di istruttoria sono state regolarmente versate;
 - il titolare ha già costituito il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione;
5. di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
6. che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
8. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
9. di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa

10. di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate da relative disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione
11. di dare atto inoltre:
- che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto art. 22 DLgs 152/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 48 del R.R. n. 41/01;
 - che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
 - di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo a mezzo PEC in formato digitale al richiedente;
12. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

Il Direttore Tecnico
Dott. Franco Alfonso Maria Zinoni
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal F. Lamone in località Ammonite nel comune di Ravenna, per uso irriguo con occupazione di aree demaniali rilasciato al Consorzio di Bonifica della Romagna, C.F. 92071350398. Codice Pratica RAPPA0861/15RN01

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E

DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. La derivazione dal fiume Lamone sarà effettuato, mediante opere mobili e fisse costituite da un gruppo di pompaggio composto da n. 2 elettropompe sommerse della potenza motore, per entrambe, di kw.24, composto da n. 2 tubi di mandata ognuno del diametro di mm 250 protetti da guaina (diametro con guaina di mm 300)-
2. Il prelievo è ubicato in località Ammonite del comune di Ravenna, su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 17, mapp.li n. 24-25; avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32:X= 744.137; Y= 927.297.
3. La risorsa prelevata servirà a riempire gli scoli consorziali Cavalli e Bagarina, immessa tramite l'impiego di una condotta in p.v.c. del diametro di mm 500, che a sua volta servirà all'approvvigionamento idrico di molte aziende agricole del circondario, per un totale di 246 ha irrigati, attraverso l'utilizzo d'impianti a pioggia, a goccia e sottochioma. Sono interessate all'irrigazione colture prevalenti come grano, foraggi, mais, sorgo e bietole.

ART. 2

QUANTITA' E MODALITÀ DI PRELIEVO DELL' ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nella portata max di l/s 182,70 nel volume annuo pari a 305.280 mc.

2. Il gruppo di pompaggio della risorsa dal fiume Lamone dovrà essere rimosso dal luogo di ubicazione:
- al termine del periodo di prelievo;
 - dal 1 novembre fino al 31 marzo di ogni anno.
3. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dal Servizio concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

3.1. Il Concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il Concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3.2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

3.3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione da parte degli enti competenti.

3.4 Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di presa e di

quelle accessorie nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Le opere di presa e accessorie per l'esercizio delle derivazioni non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte, pertanto il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione la cessazione dell'utenza.

3.5. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

3.6 La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

3.7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Amministrazione concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

3.8 La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione dà luogo a decadenza della concessione.

3.9 Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acque superficiali. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

3.10 L'utente deve essere promuovere la selezione delle tecniche irrigue in funzione del maggior risparmio idrico in rapporto alle esigenze colturali.

3.11 L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza della concessione, che potrà inoltre essere revocata in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

ART. 4

DURATA/DECADENZA/REVOCA/REVISIONE DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787 del 09/06/2014 è rilasciata fino al 31/12/2036, fatti

salvi i casi di decadenza di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il diritto del concessionario alla rinuncia e la facoltà dell'amministrazione di revocare la concessione anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

E' facoltà dell'Amministrazione concedente provvedere alla revisione della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, in relazione alla pianificazione in materia di risorse idriche e con riferimento alle esigenze di interesse pubblico.

ART. 5

DEFLUSSO MINIMO VITALE.

Il concessionario deve garantire costantemente, a valle del prelievo, il rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV), fissato ai sensi della DGR n. 2067/2015 nella misura di:

- 420 l/s nel periodo estivo, dal 01 Maggio al 30 settembre;
- 480 l/s nel periodo invernale, dal 01 Ottobre al 30 Aprile.

Il concessionario, allo scopo di verificare che l'entità del deflusso minimo vitale (DMV) lasciato defluire in alveo corrisponda a quello prescritto, dovrà realizzare misure di portata a valle dell'opera di presa secondo modalità da concordare con il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il Concessionario è tenuto a contattare tale servizio in merito. I dati raccolti dovranno essere trasmessi a tale Servizio, ad ARPAE DT ed ARPAE SAC competente per territorio.

ART. 6

DISPOSITIVI DI MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 2254/2016, si fa obbligo al concessionario dell'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la

misurazione dei prelievi. La tipologia di misuratore da installare va desunta in base a quanto previsto dalla DGR 2254/2016.

I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità di Bacino distrettuale competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica e ad ARPAE - SAC, secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale. Il Concessionario è tenuto a contattare il Servizio Regionale competente.

ART. 7

CONDIZIONI GENERALI DA RISPETTARE IN CORSO DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE CONTENUTE NELLA DET. N. 1738 DEL 07/06/2017 DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE – SERVIZIO AREA ROMAGNA

1. E' vietato eseguire nell'alveo, nell'argine e nella fascia di rispetto al piede escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, salvo quanto indicato nel presente disciplinare. E' vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo, oppure con mezzi intesi a segnalare l'impianto in modo diverso da quello ammesso dall'Amministrazione concedente;
2. Al fine di prevenire danni accidentali, per una striscia di almeno 10 metri di larghezza lungo le tubazioni, il Richiedente dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali, arginali e delle fasce di rispetto, in modo da rendere gli attraversamenti ben visibili. E' tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti-
3. Il Richiedente dovrà provvedere a segnalare adeguatamente sul posto la presenza dei sifoni e dei pozzetti.
4. I cavi elettrici per l'alimentazione di elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua,

essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'amministrazione idraulica.

5. Il nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dell'impianto di attingimento dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.
6. Il richiedente sarà responsabile di eventuali danni cagionati alle opere idrauliche dall'uso dei manufatti oggetto della presente nulla osta
7. Qualsiasi materia od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua o per il cantiere, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente.
8. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
9. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non

assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

10. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.
11. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
12. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna-sede di Ravenna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

ART. 8

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione concedente il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

I canoni annuali successivi al 2017 per l'uso della risorsa idrica saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza dal diritto a derivare art. 32 e art 19 del R.R. 41/2001.

ART. 9

RINNOVO O RINUNCIA DELLA CONCESSIONE - CESSAZIONE DELL'UTENZA

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario potrà presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza ai sensi dell'art. 27 del R.R. n.41/2001. L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo.

L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia.

Alla cessazione dell'utenza per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per la rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, ai sensi dell' art. 35 del R.R. 41/2001.

ART. 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ART. 11

DEPOSITO CAUZIONALE

Il concessionario ha già versato per il rilascio della concessione originaria € 384,18 come deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione.

L'Amministrazione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933. Alla cessazione, per qualsiasi

motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito, salvo quanto previsto al periodo precedente. La garanzia sarà quindi svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 12

VERIFICA DI CONGRUITA'

Tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 13 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo. Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il sottoscritto _____, legale Rappresentante del
Ditta _____, C.F. _____ presa visione in data
_____ del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le
condizioni e gli obblighi in esso contenuti. Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.